

(N. 1548)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(SEJNI)

di concerto col Ministro del Bilancio

(ZOLI)

col Ministro del Tesoro

(MEDICI)

e col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(COLOMBO)

NELLA SEDUTA DEL 18 GIUGNO 1956

Concessione alla Regione autonoma della Sardegna di un contributo straordinario di lire 2.262.000.000, ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto, per la esecuzione di un primo stralcio del piano particolare per la trasformazione integrale delle zone olivastrate.

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 8 dello Statuto della regione Sarda, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, prevede che le entrate regionali sono costituite, fra l'altro, da contributi straordinari da parte dello Stato per particolari piani di opere pubbliche e di trasformazioni fondiari.

In base a tale norma la Regione ha presentato un primo stralcio del piano particolare per la trasformazione integrale delle principali zone olivastrate, riguardante un territorio

di 20.000 ettari ed una superficie olivastrata utile, ai fini della trasformazione, di 10.000 ettari.

La spesa complessiva per l'esecuzione di questo primo stralcio del piano è prevista in lire 600 milioni per opere pubbliche ed in lire 3.420 milioni per opere private, con un concorso, da parte dello Stato, nella misura del 92 per cento per le opere pubbliche (lire 552 milioni) e del 50 per cento per le opere private (lire 1.710 milioni).

Il residuo 8 per cento della spesa per le opere pubbliche (lire 48 milioni) sarà sostenuto dalla Regione.

Poichè si è ritenuto che tale piano di opere pubbliche possa essere ammesso a contributo, ai sensi del citato articolo 8 dello Statuto, nelle misure anzidette, è stato predisposto il presente disegno di legge, con il quale, all'articolo 1, viene autorizzata la concessione di un contributo straordinario di 2.262 milioni, precisando che in tale contributo complessivo è compreso anche un contributo di 92 milioni di lire, per

la costituzione di quattro uffici di assistenza tecnica nei distretti di trasformazione fondiaria e all'articolo 2 viene stabilito che all'attuazione del piano si provvede a cura della Regione in cinque esercizi finanziari.

Con l'articolo 3 si ripartisce, poi, detto onere, negli esercizi finanziari dal 1955-56 al 1959-1960, in ragione di 50 milioni nell'esercizio in corso e di 553 milioni in ciascuno dei successivi esercizi e si provvede alla relativa copertura.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

È autorizzata la concessione alla Regione autonoma della Sardegna, ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, del contributo straordinario di lire 2.262.000.000 per la esecuzione di un primo stralcio del piano particolare relativo alla trasformazione integrale delle principali zone olivastrate della Sardegna, ivi compreso il contributo di lire 92 milioni per la costituzione di quattro uffici di assistenza tecnica nei distretti di trasformazione fondiaria.

### Art 2.

All'attuazione del piano di cui al precedente articolo si provvede a cura della Regione in cinque esercizi finanziari.

### Art. 3.

La spesa di lire 2.262.000.000 prevista dall'articolo 1 è ripartita in ragione di lire 50 milioni nell'esercizio 1955-56 e di lire 553.000.000 in ciascuno degli esercizi dal 1956-57 al 1959-1960. Ad essa si farà fronte mediante riduzione di pari importi del capitolo n. 535 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1955-56 e dei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.